



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1444

Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

Indice

1. DDL S. 1444 - XIX Leg.....	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1444	5
1.3. Trattazione in Commissione	12
1.3.1. Sedute	13
1.3.2. Resoconti sommari	14
1.3.2.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)	15
1.3.2.1.1. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266(pom.) del 07/10/2025	16
1.3.2.1.2. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 268(pom.) del 14/10/2025	23
1.3.2.1.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 269(ant.) del 15/10/2025	25

1. DDL S. 1444 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1444

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

Titolo breve: *Sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici*

Iter

15 ottobre 2025: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1444 **in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare

[Walter Verini \(PD-IDP\)](#)

Cofirmatari

[Filippo Sensi \(PD-IDP\)](#) , [Vincenza Rando \(PD-IDP\)](#) , [Nicola Irto \(PD-IDP\)](#) , [Susanna Lina Giulia Camusso \(PD-IDP\)](#) , [Simona Flavia Malpezzi \(PD-IDP\)](#) , [Cecilia D'Elia \(PD-IDP\)](#) , [Graziano Delrio \(PD-IDP\)](#) , [Francesco Verducci \(PD-IDP\)](#) , [Tatjana Rojc \(PD-IDP\)](#) , [Daniele Manca \(PD-IDP\)](#) , [Francesco Giacobbe \(PD-IDP\)](#) , [Francesca La Marca \(PD-IDP\)](#) , [Antonio Nicita \(PD-IDP\)](#) , [Silvio Franceschelli \(PD-IDP\)](#) , [Cristina Tajani \(PD-IDP\)](#) , [Valeria Valente \(PD-IDP\)](#) , [Lorenzo Basso \(PD-IDP\)](#) , [Anna Rossomando \(PD-IDP\)](#) , [Alessandro Alfieri \(PD-IDP\)](#) ,

[Andrea Martella \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 22 aprile 2025)

[Pier Ferdinando Casini \(PD-IDP\)](#) (aggiunge firma in data 22 aprile 2025)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **4 aprile 2025**; annunciato nella seduta n. 292 dell'8 aprile 2025.

Classificazione TESEO

AGEVOLAZIONI FISCALI, NEGOZI E RIVENDITE, GIORNALI E QUOTIDIANI

Articoli

ALIQUOTE DI IMPOSTE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3, 6, 7, 8), CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI (Art.2), ONERI DEDUCIBILI (Art.2), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.3, 4), IRPEF (Art.3), IMPOSTE E

TRIBUTI COMUNALI (Art.4), STRUMENTI URBANISTICI (Art.5), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.6, 7, 8), MANUTENZIONE (Art.6), AGENZIA DELLE ENTRATE (Art.6), MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.6, 8), CONTROLLI AMMINISTRATIVI (Art.6), DECRETI MINISTERIALI (Artt.6, 8), FONDI DI BILANCIO (Art.8), COPERTURA FINANZIARIA (Art.9)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Filippo Melchiorre \(FdI\)](#) (dato conto della nomina il 15 ottobre 2025).

Assegnazione

Assegnato alla **6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)** in sede redigente il 6 maggio 2025.

Annuncio nella seduta n. 299 del 6 maggio 2025.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 8^a (Ambiente, lavori pubblici), 9^a (Industria e agricoltura), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1444

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1444

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VERINI , SENSI , MARTELLA, RANDO , IRTO , CAMUSSO , MALPEZZI , D'ELIA , DELRIO , VERDUCCI , ROJC , CASINI, MANCA , GIACOBBE , LA MARCA , NICITA , FRANCESCHELLI , TAJANI , VALENTE , BASSO , ROSSOMANDO e ALFIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2025

Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

Onorevoli Senatori. - Negli ultimi quindici anni si sta assistendo ad una progressiva crisi dell'industria editoriale, in particolare per quanto riguarda la vendita della carta stampata. Una crisi dovuta a vari fattori, come i cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie che influenzano le modalità di fruizione dei giornali, il mutamento dei gusti e le abitudini dei lettori, o le criticità legate alla sostenibilità dei modelli di gestione delle varie testate.

Di fronte a questa situazione, un segmento della filiera distributiva risulta colpito in particolar modo, ovvero quello delle edicole. I recenti dati sul settore dell'editoria indicano il perdurare di una profonda crisi che sta attraversando l'editoria quotidiana e periodica, e una riduzione progressiva delle vendite che ha portato alla chiusura di migliaia di edicole negli ultimi anni.

Il ridimensionamento numerico della rete di vendita tradizionale e la criticità economica delle edicole ancora attive è un dato molto evidente. Le edicole svolgono un ruolo molto importante all'interno delle nostre città, non solo economico ma anche sociale, quale strumento di socializzazione, soprattutto nei piccoli centri e in quelli interni.

Le edicole svolgono anche una funzione molto importante per il regolare funzionamento del sistema democratico. Sono loro che con la capillare presenza sul territorio assicurano la più ampia diffusione dei quotidiani, ovvero assicurano quel pluralismo dell'informazione garantito dall'articolo 21 della nostra Costituzione.

La crisi ormai evidente del sistema delle edicole si traduce in una crisi della società nei suoi elementi costitutivi.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di introdurre un sistema di norme volto a favorire la ripresa del sistema delle edicole e a rilanciare il loro ruolo all'interno della società italiana.

L'articolo 1 individua le finalità perseguitate dal disegno di legge. Il comma 1 introduce misure volte a preservare e valorizzare il ruolo delle edicole nella nostra società. Le edicole non rappresentano soltanto dei luoghi di vendita delle riviste, ma si configurano come un vero e proprio presidio sociale e culturale sul territorio, e questo ruolo deve essere rafforzato per rilanciare queste importanti attività economiche. Il comma 1 precisa che le misure introdotte dal disegno di legge persegono l'obiettivo di garantire il diritto all'informazione dei cittadini sancito dall'articolo 21 della Costituzione.

Il comma 2 consente alle amministrazioni locali di riconoscere i « punti vendita esclusivi » e i « punti vendita non esclusivi », ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come beni comuni la cui presenza sul territorio comunale è funzionale al perseguitamento del benessere collettivo. L'articolo 2 disciplina le agevolazioni fiscali e contributive. Il comma 1 prevede, per le persone fisiche

che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali e periodici e hanno optato per il regime forfetario, la riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.

Ai sensi del comma 2, ai medesimi soggetti si applica la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti.

Ai sensi del comma 3, ai contribuenti persone fisiche diverse da quelli di cui al comma 1 si riconoscono due tipologie di agevolazioni: una deduzione dal reddito imponibile IRPEF pari a euro 10.000, e un incremento del 50 per cento delle deduzioni forfettarie ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il comma 4 disciplina le agevolazioni spettanti ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, introducendo una deduzione forfetario dalla base imponibile di euro 10.000.

L'articolo 3 stabilisce che le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono riconoscere, ai sensi del comma 1, riduzioni, esenzioni o esclusioni dall'addizionale regionale IRPEF in favore dei soggetti titolari dei punti vendita esclusivi e dei punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 1, comma 2. Tali riduzioni, esenzioni o esclusioni possono essere differenziate dalla regione tenendo conto della dislocazione delle attività sul territorio e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.

L'articolo 4 introduce disposizioni agevolative in materia di tributi e canoni locali, prevedendo al comma 1 la possibilità per i comuni di introdurre, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riduzioni, esenzioni o esclusioni dalle seguenti imposte, tributi e canoni comunque denominati:

- a) l'imposta municipale propria (IMU);
- b) il canone unico patrimoniale;
- c) la tassa sui rifiuti (TARI);
- d) l'addizionale comunale IRPEF.

L'articolo 5 regolamenta le attività economiche accessorie. Ai sensi del comma 1, al fine di predisporre gli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le amministrazioni comunali possono svolgere, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, una preventiva analisi della presenza sul proprio territorio di attività economiche e commerciali, al fine di individuare le attività economiche e i servizi di natura pubblica o non pubblica assenti sul proprio territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente. Ai sensi del comma 2, nella predisposizione degli strumenti di cui al comma 1 le amministrazioni comunali possono prevedere per i punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la possibilità di ampliare, su richiesta del titolare, l'attività commerciale ad altre categorie merceologiche o servizi di natura pubblica o privata, purché assenti nel territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.

Il comma 3 prevede che, con riferimento ai servizi accessori di natura non pubblica di cui al comma 2, l'ampliamento può riguardare anche l'installazione di distributori automatici per la vendita di beni e servizi, fermo restando il rispetto della normativa vigente.

Ai sensi del comma 4 viene previsto, con riferimento alle attività accessorie di natura pubblica, che le amministrazioni comunali possano individuare i servizi pubblici che possono essere erogati in concessione dai soggetti titolari dei suddetti punti vendita esclusivi e non esclusivi. Particolare attenzione deve essere prestata ai servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, ai servizi di pagamento dei tributi locali e di comunicazione istituzionale.

Il comma 5 prevede che gli strumenti di cui al comma 2 debbano contenere una sezione dedicata agli immobili e agli spazi comunali che possono essere concessi in comodato d'uso per l'esercizio e l'avvio dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.

L'articolo 6 introduce agevolazioni fiscali per gli interventi realizzati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5. In particolare, il comma 1 prevede che alle imprese esercenti le attività dei punti

vendita esclusivi e non esclusivi, in conformità alle disposizioni introdotte dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e non oltre i dodici mesi successivi.

Ai sensi del comma 3, sono ammissibili le spese riguardanti la digitalizzazione e l'adeguamento tecnologico, la rigenerazione dei punti vendita con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, il restauro, la sostenibilità ambientale e l'adeguamento strutturale, di sicurezza e di efficientamento energetico.

Il comma 4 precisa che le spese devono riguardare beni immobili strumentali posseduti o detenuti dall'impresa sulla base di un titolo idoneo e nei limiti di un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare.

Il credito di imposta, ai sensi del comma 5, è ripartito in cinque quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Ai sensi del comma 6, in caso di vendita dell'unità immobiliare non residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 2, il credito di imposta residuo è trasferito per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti.

Ai sensi del comma 7, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale esso è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 9.

L'articolo 7 introduce ulteriori disposizioni agevolative, riconoscendo alle imprese titolari dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 1, comma 2, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta spetta anche se le transazioni sono effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, e il comma 3 prevede che al credito di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare il fenomeno della desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne. Una quota pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 è destinato, previa relazione sullo stato di tali attività nel loro territorio, alle iniziative delle amministrazioni locali volte a contrastare il fenomeno di « desertificazione » in corso che può recare disagio alla popolazione residente. L'altra quota, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata alla concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese di distribuzione per la copertura delle spese sostenute per la consegna di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.

L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso l'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali,

nonché di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie, allo scopo di preservare e rilanciare tali attività sul territorio e nelle aree a maggiore rischio di spopolamento quali fondamentali presidi economici ed occupazionali, di natura sociale, culturale e di garanzia per il diritto all'informazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.

2. Le amministrazioni locali possono riconoscere i punti vendita esclusivi e i punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, quali beni comuni la cui presenza sul territorio è funzionale al raggiungimento del benessere collettivo e all'integrazione sociale, quali infrastrutture necessarie per progetti di rilancio e di riqualificazione urbana.

Art. 2.

(Agevolazioni fiscali e contributive)

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i contribuenti persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta del 50 per cento.

2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui al comma 1, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 74 a 78, della legge n. 190 del 2014 è ridotta del 50 per cento.

3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai contribuenti persone fisiche diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:

a) dal reddito complessivo si deduce una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;

b) la deduzione forfettaria di cui all'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è incrementata del 50 per cento.

4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, possono dedurre dal reddito complessivo d'impresa una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

Art. 3.

*(Agevolazioni in materia
di addizionale regionale IRPEF)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni possono riconoscere in favore dei titolari dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della legge medesima, riduzioni, esenzioni o esclusioni relative al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tali agevolazioni possono essere riconosciute dalle regioni tenendo conto della dislocazione delle attività sul territorio.

Art. 4.

*(Agevolazioni in materia di imposte,
tributi e canoni locali)*

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono riconoscere, in favore dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, riduzioni, esenzioni o esclusioni riguardanti:

a) l'addizionale comunale IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

- b) l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - c) la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - d) il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
2. Al fine di compensare gli effetti derivanti dalle riduzioni, esenzioni o esclusioni di cui al comma 1 del presente articolo, agli enti locali che le adottano è riconosciuta, fino all'anno 2028, una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura equivalente alle minori entrate effettivamente accertate.

Art. 5.

(Attività economiche accessorie)

- 1. Ai fini dell'elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le amministrazioni comunali possono svolgere, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici presenti sul territorio, una preventiva ricognizione delle attività economiche e commerciali e dei servizi pubblici o privati presenti sul territorio, al fine di individuare quelli assenti o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
- 2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni comunali, tenendo conto dei risultati della ricognizione di cui al medesimo comma 1, possono prevedere per i punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, la possibilità di ampliare, su richiesta del titolare, l'attività commerciale ad altre categorie merceologiche o a servizi di natura pubblica o privata, purché assenti nel territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
- 3. L'ampliamento dei servizi accessori di natura non pubblica di cui al comma 2 può comprendere anche la vendita di beni e servizi tramite distributori automatici, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
- 4. Le amministrazioni comunali possono individuare i servizi pubblici di cui al comma 1 che possono essere affidati in concessione ai soggetti titolari dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento ai servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, ai servizi di pagamento dei tributi locali e alla comunicazione istituzionale.
- 5. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 prevedono, altresì, una sezione dedicata agli immobili e agli spazi comunali che possono essere concessi in comodato d'uso per l'esercizio o l'avvio dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 6.

(Agevolazioni per le spese di ampliamento e ammodernamento dell'attività)

- 1. Ai fini di cui all'articolo 5 della presente legge, alle imprese esercenti le attività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino ai dodici mesi successivi.
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli interventi siano realizzati in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1.
- 3. Sono ammissibili al beneficio di cui al comma 1 le spese relative a:
 - a) interventi di digitalizzazione e adeguamento tecnologico;
 - b) rinnovamento dei punti vendita mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e adeguamento strutturale;
 - c) interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.
- 4. Le spese di cui al comma 3 devono riguardare beni immobili strumentali posseduti o detenuti

dall'impresa in base a un titolo idoneo e non possono superare, complessivamente, l'importo di a 100.000 euro per unità immobiliare.

5. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese.

6. In caso di vendita dell'unità immobiliare non residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 3, il credito di imposta residuo è trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.

7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 8.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Ulteriori disposizioni agevolative)

1. Alle imprese esercenti i punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

3. Al credito di imposta di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 8.

(Misure per contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.

2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata alle iniziative dei comuni delle aree interne volte a contrastare la chiusura delle attività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2.

3. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 2, le amministrazioni locali interessate, anche tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispongono una relazione dettagliata sullo stato di operatività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, presenti sul territorio comunale, evidenziando altresì le criticità e la presenza di fenomeni di desertificazione in corso tali da determinare il rischio di chiusura dei punti vendita stessi.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i comuni a più alto rischio di desertificazione delle attività di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. I titolari delle attività presenti nei comuni individuati ai sensi del comma 4, possono presentare domanda per la concessione, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, di un contributo economico *una tantum* finalizzato a garantire la continuità operativa dell'attività. Una quota non inferiore al 50 per cento del contributo deve essere utilizzata per sostenere spese documentate volte all'ammodernamento tecnologico e strutturale dell'attività.
6. A decorrere dall'anno 2026 una quota pari a 100 milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 è destinata al riconoscimento, in favore delle imprese di distribuzione, di un credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute per la consegna di giornali, riviste e periodici nei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, presenti nei comuni delle aree interne individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione territoriale delle risorse e per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.
2. A decorrere dall'anno 2026:
 - a*) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
 - b*) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata nella misura del 9,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
 - c*) la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura del 8,55 per cento;
 - d*) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 è fissato nella misura del 12,55 per cento.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](#)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=59046

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.3.2.1.1. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 266(pom.) del 07/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2025
266^a Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **GARAVAGLIA** preannuncia che nella prossima settimana potrà essere iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge n. 1444, a prima firma del senatore Verini, concernente disposizioni a sostegno del settore delle edicole.

Per quanto riguarda il disegno di legge relativo al compendio demaniale del comune di Caorle, informa la Commissione che da parte della Regione del Veneto potrebbe essere adottata una deliberazione concernente gli immobili demaniali da essa gestiti, funzionale alla predisposizione della Relazione Tecnica sul disegno di legge da parte del MEF in modo da consentirne il seguito dell'esame. Fa presente, infine, che la materia oggetto del disegno di legge n. 1375 potrà essere affrontata una volta concluse le interlocuzioni con il Governo circa la portata complessiva della misura di rateizzazione dei carichi fiscali.

A tale proposito, informa la Commissione che sarà svolta martedì prossimo, 14 ottobre, l'audizione del presidente della Commissione ministeriale, dottor Benedetti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXLIV, n. 1 - Allegati I e II) Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e connessi allegati

(Parere alla 5^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore **MELCHIORRE** (*FdI*) illustra il Documento in titolo, il quale sostituisce, nelle more della riforma della normativa in materia di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) e costituisce, pertanto, l'atto propedeutico alla definizione della legge di bilancio per il 2026.

Il Documento reca le informazioni essenziali indicate dal Parlamento con le risoluzioni di identico contenuto approvate all'unanimità dalle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati rispettivamente il 17 e il 18 settembre, nonché dall'Assemblea del Senato della Repubblica il 24 settembre.

Il DPFP delinea, quindi, un aggiornamento del quadro macroeconomico, sia internazionale che nazionale, e di finanza pubblica entro il quale progettare la manovra finanziaria per i prossimi tre anni. In particolare, il DPFP dà conto dei margini di bilancio che emergono dal confronto dei tassi di crescita della spesa netta nello scenario a legislazione vigente con i tassi di crescita obiettivo indicati nel Piano strutturale di bilancio (PSB) approvato lo scorso ottobre, nonché della rimodulazione delle componenti della stessa spesa netta necessarie a perseguire le finalità di politica economica.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, il DPFP stima un andamento crescente delle entrate finali in valore assoluto per tutto il periodo di previsione, nel corso del quale l'aggregato passa da circa 1.075 miliardi nel 2025 a circa 1.156 miliardi nel 2028. In termini di incidenza sul PIL, le stime relative alle entrate della PA registrano un incremento nel 2025 di 0,5 punti percentuali rispetto al 2024, attestandosi al 47,6 per cento, e sono previste in aumento nel 2026 di 0,3 punti percentuali e in diminuzione nel biennio 2027-2028, anni in cui raggiungono rispettivamente il 47,6 per cento e il 47,3 per cento. Secondo il DPFP, l'andamento del gettito tributario e contributivo nel 2025 è stato influenzato dalla dinamica del mercato del lavoro, in particolare dall'aumento dell'occupazione e dagli incrementi delle retribuzioni lorde. Inoltre, il DPFP evidenzia che la dinamica del gettito delle entrate tributarie e contributive, seguendo in media un ritmo di variazione leggermente inferiore alla crescita del PIL nominale, comporta una lieve riduzione della pressione fiscale, che passa dal 42,8 per cento del 2025 al 42,6 per cento del 2028.

Il DPFP riepiloga inoltre i progressi recenti compiuti nel percorso di riforma del sistema fiscale, orientati a ridurre l'evasione e a rafforzare la *compliance*, ad abbreviare i tempi di rimborso dell'IVA, a razionalizzare le detrazioni, a ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e ad aggiornare il catasto. Le misure adottate sono ricondotte a un disegno unitario di semplificazione, certezza delle regole e migliore rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuenti. Tra gli interventi normativi richiamati figurano: l'adeguamento della disciplina degli acconti IRPEF (decreto-legge n. 55 del 2025) per allineare gli acconti al nuovo assetto di aliquote e detrazioni; gli aggiustamenti al Concordato Preventivo Biennale (CPB) (decreto legislativo n. 81 del 2025), con la definizione dei casi di esclusione o cessazione e delle modalità di formulazione delle proposte; l'introduzione di un regime fiscale agevolato per gli enti del Terzo settore non commerciali che svolgono determinate attività con modalità commerciali e, per le imprese sociali, la detassazione degli utili reinvestiti (decreto-legge n. 84 del 2025); la proroga del termine per l'adozione dei decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale, in coordinamento con la riforma della giustizia tributaria.

Sul fronte attuativo, vengono descritte: la definizione delle condizioni per l'IRES premiale di cui alla legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024) che prevede, per il 2025, la possibilità per le imprese di beneficiare di una riduzione pari al 4 per cento dell'aliquota IRES ordinaria; la messa a punto delle regole del regime opzionale di controllo del rischio fiscale, con ampliamento della platea potenziale nell'ambito della *cooperative compliance*; il consolidamento degli obiettivi su imposta di registro e altri tributi indiretti, anche tramite l'adozione di un testo unico (decreto legislativo n. 123 del 2025); l'emanazione del primo decreto interministeriale (decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 14 maggio 2025) per l'allineamento del differenziale di accisa tra benzina e gasolio. Infine, dà conto delle attività per la mappatura degli immobili non presenti in catasto: avanzamento della ricognizione sul territorio, invio delle prime comunicazioni di invito alla *compliance* e completamento dei controlli preliminari su una quota significativa dei casi.

Il Relatore conclude proponendo di esprimere un parere favorevole.

Il senatore [LOSACCO](#) (PD-IDP), dopo aver presentato una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo del partito democratico (pubblicata in allegato), esprime una serie di osservazioni critiche in relazione al documento in titolo, denunziando l'assenza di visione e di misure in grado di garantire un'effettiva crescita economica. A suo parere, infatti, le stime in territorio positivo sono garantite esclusivamente dalle risorse rivenienti dal PNRR e non certamente da misure pro-crescita adottate dal Governo. Dopo aver citato analiticamente i settori produttivi indeboliti da una gravissima crisi (manifatturiero, automotive e agroalimentare), fa presente che la guerra dei dazi potrebbe ulteriormente aggravare la crisi economica.

Per quanto riguarda la finanza pubblica, sul fronte specifico delle entrate, l'oratore sottolinea criticamente la crescita della pressione fiscale e la persistente iniquità e frammentazione del sistema tributario.

Preannuncia quindi il voto contrario della propria parte politica sulla proposta del relatore.

Interviene il senatore [TURCO](#) (M5S), a giudizio del quale l'enfasi posta dal Governo sul raggiungimento in anticipo dell'obiettivo di ridurre il rapporto deficit Pil sotto il 3 per cento non tiene

conto che tale obiettivo è raggiunto al costo di frenare la crescita, con una forte contrazione della spesa corrente e l'aumento delle imposte.

A suo giudizio, infatti, la politica economica del Governo nel combinare bassa crescita, minore spesa pubblica e maggiore pressione fiscale mina alla base i fattori di ripresa dell'economia nazionale. La manovra che si prospetta per il 2026, da quanto emerge nel documento in titolo, appare oltretutto paradossalmente a impatto zero, visto che la crescita tendenziale è pari alla crescita programmatica. L'oratore rimarca invece che la politica di bilancio non espansiva è funzionale alla volontà di recuperare risorse da destinare alla spesa per armamenti e per la sicurezza, con un indirizzo politico complessivo che la propria parte politica giudica nefasto.

Preannuncia quindi il voto contrario del Gruppo politico del Movimento 5 stelle.

Il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az) interloquisce brevemente circa gli effetti degli investimenti relativi al PNRR sulla spesa complessiva e sull'economia reale.

Interviene il senatore [TREVISI](#) (FI-BP-PPE) a giudizio del quale l'attuale condizione di fragilità del sistema difensivo italiano merita certamente un incremento delle risorse da destinare al settore.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di Terzo settore, crisi d'impresa, sport e imposta sul valore aggiunto ([n. 295](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 6, 3, 7 e 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il relatore [SALVITTI](#) (Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il parere potrà essere votato nella giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinvia.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI Cristina TAJANI, BOCCIA E LOSACCO SUL DOCUMENTO CCXLIV, N. 1 E CONNESSI ALLEGATI

La 6a Commissione Finanze e tesoro,

premesso che,

il DPFP 2025, il primo redatto dal Governo a seguito della Riforma della *Governance* europea, è un documento vuoto e che trascura di affrontare le questioni alla base della crisi economico-sociale. Il Paese, dopo tre anni di Governo Meloni, soffre gli effetti dell'immobilismo dell'esecutivo e delle scelte finora adottate, tra cui l'attuazione di politiche orientate a garantire vantaggi per pochi e svantaggi per molti, l'assenza di interventi di politica economica espansiva in grado di sostenere efficacemente le attività economiche, la mancata previsione di misure strutturalmente orientate al recupero del potere d'acquisto dei redditi, l'imminente scadenza di alcuni significativi interventi agevolativi finalizzati al sostegno dell'edilizia abitativa, una politica fiscale iniqua, frammentata e categoriale, senza alcun riferimento a un disegno complessivo e razionale, e una lunga sequenza di sanatorie e condoni fiscali. Mentre il mondo cambia velocemente, il DPFP 2025 non mostra alcun cambio di direzione rispetto alla rotta finora intrapresa;

l'economia italiana nel 2025 dovrebbe crescere di soli 0,5 punti percentuali su base annua. Senza l'apporto determinante del PNRR il Paese sarebbe in una situazione di recessione. Il DPFP, per gli anni 2026 e 2027 stima una crescita tendenziale di soli 0,7 punti percentuali e di 0,8 punti percentuali nel 2028, attestandosi per tutto il periodo su valori ben al di sotto della media europea, confermando anche per il futuro lo scarso apporto alla crescita delle misure che saranno inserite nella prossima manovra di bilancio;

la produzione industriale continua la propria fase di discesa. I dati Istat corretti per gli effetti di calendario, evidenziano che la produzione industriale dei primi sette mesi del corrente anno è

diminuita di 0,8 punti percentuali rispetto al corrispondente periodo del 2024, colpendo in particolare la filiera dell'*automotive*, il tessile, la moda, il mobile, la carta e il settore siderurgico che rischia di perdere la più grande fabbrica europea di produzione di acciaio. Nel DPFP 2025 non si annunciano misure di politica industriale in grado di rilanciare la produzione nei settori più esposti alla crisi.

Colpisce l'assenza di un Piano per rilanciare lo sviluppo, di idee su come finanziare gli investimenti pubblici o stimolare quelli privati, su come intervenire per ridurre drasticamente i costi dell'energia, per sostenere l'innovazione e la qualità del lavoro;

sulle prospettive di crescita grava un clima di forte incertezza. In conseguenza dei dazi USA, settori come la meccanica strumentale, i macchinari industriali, la chimica e il farmaceutico, l'abbigliamento e la pelletteria, l'agroalimentare, il vitivinicolo, i trasporti e la moda, rischiano di perdere importanti quote di mercato e di fatturato a causa dell'inasprimento della politica commerciale americana. Ad agosto, l'*export* si è ridotto del 7,7 per cento, con una caduta del 21,2 per cento su base annua per quanto riguarda le esportazioni verso gli Stati Uniti;

i dati sulle richieste di Cassa integrazione e dal totale delle ore autorizzate crescono in misura preoccupante. Nel primo semestre del 2025, le ore autorizzate di cassa integrazione ordinaria, sono state 164.702.472; quelle di cassa integrazione straordinaria sono state 140.416.660; le ore di cassa in deroga sono state 444.362. In totale le ore autorizzate sono state 305.563.494. A questo ritmo, le richieste potrebbero raggiungere e superare la soglia di 600 milioni di ore autorizzate;

per quanto di competenza della Commissione,

il DPFP 2025 fa emergere i preoccupanti dati sull'andamento della pressione fiscale. A partire dall'inizio della legislatura in corso, la pressione fiscale si è progressivamente innalzata passando dal 41,4 per cento del 2023, al 42,5 per cento nel 2024, per attestarsi nello scenario tendenziale al 42,8 per cento nel 2025, al 42,7 per cento negli anni 2026 e 2027 e al 42,6 per cento nel 2028;

le politiche fiscali adottate nel corso della legislatura hanno contribuito ad allargare il trattamento fiscale diversificato tra categorie di contribuenti, a vantaggio dei soggetti che possono beneficiare di strumenti come la *Flat tax*, dei regimi d'imposta sostitutivi e del concordato preventivo biennale.

Ormai il rispetto dell'articolo 53 della Costituzione Italiana è posto quasi esclusivamente a carico dei percettori di reddito di lavoro dipendente e assimilato nonché da pensione, chiamati a concorrere in maniera più incisiva e più di altri alle spese pubbliche;

una delle misure centrali della Riforma Fiscale, il "concordato preventivo biennale" è un plateale insuccesso del Governo. Da intervento inizialmente orientato a premiare i contribuenti virtuosi e a garantire maggior gettito e maggiore compliance fiscale tra contribuenti e fisco, è stato trasformato in strumento per premiare i contribuenti meno virtuosi e gli evasori;

il tentativo preannunciato nel DPFP 2025 di ridurre le aliquote d'imposta dal 35 al 33 per cento non appare assolutamente in grado di riequilibrare il suddetto carico fiscale, con il rischio di introdurre nuove iniquità tra contribuenti;

sul fronte del contrasto all'evasione fiscale si continuano a registrare passi indietro. Dopo gli iniziali interventi di "tolleranza" fiscale - tra cui si ricordano, fra gli altri : 1) la rottamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1.000 euro affidate alla riscossione dal 2000 al 2015; 2) la definizione agevolata per liti pendenti; 3) la rottamazione delle multe stradali; 4) lo sconto sulle controversie tributarie pendenti al 1^o gennaio 2023; 5) gli sconti e pagamenti rateali per i ravvedimenti; 6) le modalità di pagamento agevolato per gli avvisi bonari; 7) le irregolarità formali da denuncia dei redditi sanate con il pagamento di 200 euro; 8) le sanzioni ridotte per gli atti di accertamento; 9) il condono sui guadagni da criptovalute; 10) la rinuncia agevolata alle controversie tributarie; 11) la regolarizzazione dei versamenti senza sanzioni o interessi; 12) il condono per società calcistiche; 13) il condono penale per chi è stato già condonato per reati tributari - e quelli previsti dalla Riforma fiscale - tra cui le misure di attenuazione dei controlli riguardanti l'accertamento, quelle riguardanti il contenzioso e le limitazioni poste all'azione dell'Agenzia delle entrate in tema di riscossione - si aggiungono ora i nuovi annunci di rottamazione o "pace fiscale";

come evidenziato dalla Corte dei Conti, tali annunci contribuiscono ad aumentare la propensione all'evasione di taluni contribuenti. In particolare, è stato recentemente evidenziato che un numero

sempre più consistente di contribuenti non provvede al versamento in maniera spontanea di quote rilevanti delle imposte dovute e dichiarate, in attesa di misure di definizione agevolata. Nel DPFP 2025, in linea con quanto avvenuto sin dall'inizio della legislatura, non si intravedono interventi volti a contrastare tale fenomeno e gli altri comportamenti di evasione ed elusione che rappresentano un macigno che impedisce lo sviluppo del Paese;

i salari reali degli italiani continuano a diminuire. Il forte innalzamento del costo della vita nel periodo 2022-2023, secondo l'Istat, è stato recuperato soltanto piccola in parte nel 2024 e nei primi mesi del 2025, tanto che le retribuzioni contrattuali reali sono ancora inferiori di circa l'otto per cento rispetto a quelle registrate nel gennaio del 2021. Il cosiddetto "*fiscal drag*" ha quindi drammaticamente eroso i redditi dei cittadini italiani per un ammontare stimato di oltre 25 miliardi di euro, spingendo ampie fasce di cittadini verso la povertà. Nel corso degli ultimi mesi la disuguaglianza economica e sociale si è ampliata ed è aumentato il rischio di povertà o di esclusione sociale per famiglie e individui. Al contempo si allarga la forbice della distribuzione della ricchezza, con un sempre più ristretto numero di individui più abbienti che possiede gran parte della ricchezza netta totale;

nessuna di queste vicende è stata presa in considerazione dal DPFP 2025 e nessuna politica di intervento è prospettata per risolvere anche parte dei problemi che affliggono sia il mondo delle imprese, poste di fronte alle difficoltà emergenti nello scenario internazionale e quelle strutturali nel nostro Paese, sia quello delle famiglie, che in numero sempre più numeroso scivola verso la povertà; nel DPFP 2025, il Governo ha evitato di illustrare l'articolazione delle misure di prossima adozione nell'ambito della manovra di finanza pubblica e dei relativi effetti finanziari, limitandosi a indicarne l'ammontare medio annuo di circa 0,7 punti percentuali di Pil, pari a circa 16 miliardi di manovra linda annua;

l'impatto della manovra, a grandi linee, si dispiegherà attraverso una rimodulazione delle differenti voci e componenti della spesa, con reperimento di risorse che graveranno per il 40 per cento sulle entrate e per il 60 per cento su tagli alla spesa. Su tale fronte emergono forti preoccupazioni sugli interventi sui diversi settori della spesa pubblica, tra cui la sanità e la previdenza sociale, gli enti territoriali e le spese per il sociale, a copertura dell'equilibrio finanziario della manovra;

tra i pochi interventi previsti, senza mai entrare nei dettagli e nella consistenza degli stessi, si annuncia la ricomposizione del prelievo fiscale mirato alla riduzione del carico sui redditi da lavoro, di portata tuttavia assai limitata e non in grado di incidere realmente sui bisogni dei cittadini e di migliorare il profilo della progressività del nostro sistema impositivo. Altrettanto confusi sono i richiami al rifinanziamento del fondo sanitario nazionale, di cui non si comprende la reale entità, alle misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese, all'impegno sugli investimenti pubblici e alle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro;

nulla viene detto su altri importanti voci del bilancio pubblico e in particolare su temi ad impatto sociale, come sul potenziamento dei salari reali e del contrasto alla povertà;

l'unica vera novità è l'aumento enorme e senza precedenti delle spese per il settore della difesa, un incremento dello 0,5 per cento del PIL pari a quasi 23 miliardi di euro complessivi in più nel triennio, che inevitabilmente andranno a sostituire voci necessarie alla crescita e al benessere economico e sociale come il sostegno dei redditi;

tutto ciò premesso, esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che lo schema di decreto intende dare attuazione a principi e criteri direttivi recati dalla legge delega per la riforma fiscale 9 agosto 2023, n. 111.

In particolare, quelli dettati:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), volti a garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento tributario e ai livelli di protezione dei diritti stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europea;

- b) all'articolo 7, comma 1, lettera *d*), numeri 1) e 2) e lettera *g*), in materia, rispettivamente, di revisione della disciplina della detrazione e razionalizzazione della disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale;
- c) all'articolo 9, comma 1, lettera *a*), n. 3 che prevede, tra l'altro, di estendere a tutti gli istituti disciplinati dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 88, comma 4-*ter*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- considerato, inoltre, il Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in particolare, la disciplina dettata dal Titolo X recante il regime fiscale dei relativi enti;
- tenuto conto dell'avvio della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia n. 2008/2010 per cui la natura economica dell'attività poste in essere dagli enti non commerciali costituisce condizione sufficiente per l'assoggettamento ad IVA a prescindere dalla forma giuridica del soggetto o dallo scopo, lucrativo o meno, dell'attività svolta. Con la conseguenza che le cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite dietro corrispettivo non possono essere escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, ma eventualmente ricondotte alle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- considerato dunque che, in attuazione del predetto orientamento, l'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha modificato la disciplina IVA applicabile agli enti associativi che effettuano prestazioni di servizi e cessioni di beni riconducibili alle proprie finalità istituzionali a favore di soci, associati o partecipanti;
- considerato inoltre che per effetto delle modifiche le predette prestazioni e cessioni rese da tali enti associativi:
- si considerano fatte nell'esercizio di attività commerciali e, pertanto, non saranno più escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- sono riconducibili a specifiche ipotesi di esenzione, di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
- rilevato altresì che le predette modifiche si applicano a decorrere dal 1^o gennaio 2026 per effetto dell'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e che il cambio, da escluso ad esente, del regime IVA determinerà un aggravio degli adempimenti amministrativi con ripercussioni economiche in capo ai soggetti in parola;
- esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
- valuti il Governo l'opportunità di:
- a) individuare ulteriori disposizioni legislative migliorative, anche dopo il 1^o gennaio 2026, al fine di:
- mantenere il vigente regime di esclusione dall'IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali, garantendo al contempo la graduale attuazione dell'orientamento unionale e il coordinamento con l'assetto normativo vigente conseguente alla riforma degli enti del terzo settore;
- evitare gli effetti penalizzanti ai fini della determinazione della base imponibile IRAP che l'operatività delle disposizioni di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore potrebbe comportare. Ciò in quanto l'applicazione dell'articolo 79 del predetto codice potrebbe far transitare nel perimetro della non commercialità un'attività di interesse generale qualificata come commerciale ai sensi del TUIR. Ne deriverebbe la determinazione della base imponibile IRAP secondo il cosiddetto "metodo retributivo", vale a dire calcolato sull'ammontare del costo della forza lavoro impiegata, previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 446 del 1997;
- b) novellare gli articoli 3 (presentazione dei servizi) e 10 (operazione esenti IVA) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, sostituendo il riferimento alle "organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (ONLUS), con quello agli "enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società" e, al comma 1, n. 15) con quello agli "enti del terzo settore". Ciò al fine di mantenere inalterato l'ambito soggettivo di applicazione delle predette disposizioni, garantendone al contempo il coordinamento con l'assetto normativo vigente, conseguente alla riforma degli enti del

terzo settore e alla definitiva abrogazione della disciplina ONLUS dettata dal decreto legislativo n. 460 del 1997 a decorrere dal 1^o gennaio 2026;

c) superare l'attuale asimmetria, ai fini IVA, tra cooperative sociali e imprese sociali per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese in favore dei soggetti individuati dall'articolo 10, primo comma, n. 27-*ter*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Infatti, mentre le cooperative sociali ai sensi della Tabella A, parte II-*bis* n.1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 applicano l'aliquota IVA del 5 per cento, le imprese sociali, pur operando nei medesimi ambiti, in assenza di un puntuale coordinamento normativo resterebbero assoggettate all'aliquota ordinaria del 22 per cento;

d) introdurre una norma di interpretazione autentica volta a superare l'incertezza e chiarire l'ambito applicativo dell'articolo 88, comma 4-*ter*, del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in relazione ai nuovi istituti con finalità liquidatoria e non liquidatoria introdotti con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019.

1.3.2.1.2. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 268(pom.) del 14/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MARTEDÌ 14 OTTOBRE 2025
268^a Seduta
Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Roberto Benedetti, Presidente della Commissione per il riordino della riscossione e Presidente di Sezione della Corte dei conti a riposo, la dottoressa Silvia Arzemi, del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e il dottor Veneto D'Acri, del Dipartimento delle Finanze, membri della Commissione per il riordino della riscossione, il consigliere Antonella Lariccia, Magistrato addetto all'Ufficio Legislativo-Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il consigliere Italo Volpe, Vice Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze, la dottoressa Antonella Gorret, dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, e il signor Luigi Favè, Capo Divisione Riscossione di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla web-TV, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla gestione del magazzino fiscale da parte dell'ente della riscossione: audizione del Presidente della Commissione per il riordino della riscossione, dott. Roberto Benedetti

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 3 aprile.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'audizione dei rappresentanti della Commissione per il riordino della riscossione.

Il dottor BENEDETTI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori [LOTITO](#) (FI-BP-PPE), Francesca [TUBETTI](#) (FdI) e il presidente [GARAVAGLIA](#) (LSP-PSd'Az), ai quali risponde il dottor BENEDETTI.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'audito per il suo intervento e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) sospende la seduta per permettere lo svolgersi dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 16, riprende alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In esito all'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori testè svolto, il [PRESIDENTE](#)

comunica che nella seduta di domani verrò avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 313 (Fondi propri e passività ammissibili) e la discussione del disegno di legge 1444 del senatore Verini e altri (Sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici).

La Commissione prende atto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della seduta già convocata domani, mercoledì 15 ottobre alle ore 9,15, sarà integrato con l'esame dell'Atto del Governo n. 313 e con la discussione del disegno di legge 1444.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.3. 6[^] Commissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 269(ant.) del 15/10/2025

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**6^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)**
MERCOLEDÌ 15 OTTOBRE 2025
269^a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
MELCHIORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REDIGENTE

(1444) VERINI e altri. - Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie

(Discussione e rinvio)

Il vice presidente **MELCHIORRE** (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo che mira a sostenere e rilanciare il sistema delle edicole, riconoscendone il valore sociale, culturale ed economico e rafforzandone il ruolo all'interno del tessuto urbano e territoriale del Paese.

L'articolo 1 individua le finalità generali dell'intervento, prevedendo al comma 1 misure volte a preservare e valorizzare il ruolo delle edicole. Il comma 2 riconosce alle amministrazioni locali la possibilità di qualificare i punti vendita esclusivi e non esclusivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come beni comuni la cui presenza è funzionale al benessere collettivo.

L'articolo 2 introduce un sistema di agevolazioni fiscali e contributive a favore degli operatori del settore. In particolare, per le persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali e periodici in regime forfetario, è prevista la riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva e dei contributi previdenziali dovuti. Per i contribuenti persone fisiche che operano in regime ordinario sono riconosciute una deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF pari a 10.000 euro e un incremento del 50 per cento delle deduzioni forfetarie previste ai fini IRAP dall'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società è introdotta una deduzione forfettaria dalla base imponibile pari a 10.000 euro.

L'articolo 3 consente alle regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, di prevedere riduzioni, esenzioni o esclusioni dall'addizionale regionale IRPEF in favore dei titolari di punti vendita esclusivi e non esclusivi, con la possibilità di modulare tali agevolazioni in relazione alla dislocazione territoriale delle attività, anche al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne.

L'articolo 4 introduce ulteriori disposizioni agevolative in materia di tributi e canoni locali, consentendo ai comuni, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, di prevedere riduzioni, esenzioni o esclusioni relativamente all'imposta municipale propria (IMU), al canone unico patrimoniale, alla tassa sui rifiuti (TARI) e all'addizionale comunale IRPEF.

L'articolo 5 consente ai comuni, previa consultazione con le associazioni di categoria, di analizzare la presenza di attività economiche sul territorio per individuare eventuali carenze di servizi pubblici o privati. In base a tale analisi, i titolari dei punti vendita esclusivi e non esclusivi potranno ampliare la propria offerta ad altre categorie merceologiche o a servizi di pubblica utilità, inclusa l'installazione di

distributori automatici. Le amministrazioni comunali potranno inoltre concedere in uso spazi o immobili comunali per favorire l'avvio o il mantenimento delle attività e individuare servizi pubblici erogabili in concessione attraverso le edicole, come servizi anagrafici decentrati, pagamenti di tributi locali e comunicazione istituzionale.

L'articolo 6 introduce un credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute per interventi di digitalizzazione, ristrutturazione, adeguamento strutturale, sicurezza ed efficientamento energetico, fino a un massimo di 100.000 euro per unità immobiliare. Il credito, ripartito in cinque quote annuali, è trasferibile in caso di vendita dell'immobile e utilizzabile esclusivamente in compensazione, senza concorrere alla formazione del reddito.

L'articolo 7 prevede un ulteriore credito d'imposta, pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati mediante carte o altri strumenti tracciabili, al fine di ridurre i costi di gestione e incentivare l'uso di sistemi di pagamento digitali.

L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a contrastare la desertificazione delle edicole nei comuni delle aree interne. Metà delle risorse sarà riservata alle iniziative delle amministrazioni locali per sostenere la presenza dei punti vendita, mentre la restante parte finanzierà un credito d'imposta per le imprese di distribuzione che effettuano consegne di giornali e periodici in tali aree.

L'articolo 9 disciplina, infine, la copertura finanziaria, prevedendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provveda mediante un incremento delle aliquote del prelievo erariale unico.

Si apre la discussione generale.

Il senatore [VERINI](#) (PD-IDP) ringrazia la Presidenza per l'attenzione dedicata al tema oggetto del disegno di legge e auspica che la maggioranza possa condividere gli obiettivi di fondo della proposta, che ha l'ambizione di affrontare in maniera organica gli aspetti gestionali e organizzativi, al fine di sostenere il rilancio di un settore destinato, inevitabilmente, a scomparire con la transizione al digitale. Si dichiara pertanto pienamente disponibile alle eventuali modifiche e miglioramenti, in prima istanza rispetto alle risorse finanziarie, necessarie a coprire gli eventuali oneri.

Il presidente [MELCHIORRE](#) (FdI), relatore, conferma l'attenzione per gli obiettivi di rivitalizzazione delle attività di rivendita di giornali e riviste, per le positive ricadute di carattere sociale e culturale nella prospettiva di assicurarne la sopravvivenza.

Il seguito della discussione è rinviauto.

La seduta termina alle ore 9,30.

